

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 maggio 2006 - Deliberazione N. 663 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - **Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino.**

L'Assessore alla Difesa del Suolo, delegato all'attuazione della Legge 183/89: Dott. Luigi NOCERA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: Norme in materia Ambientale";
- la Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state dettate le: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- la Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8, recante "Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", con la quale è stata regolamentata la specifica materia della Difesa del Suolo per la Regione Campania istituendo le Autorità di Bacino regionali: Destra Sele, Nord Occidentale della Campania, Sarno e Sinistra Sele, ed i relativi organi Istituzionali e Tecnici, nonché i bacini Calaggio e Cervaro per i quali si applica il disposto dell' art. 20, comma 2 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;
- la Legge Regionale Campania n. 11 del 25 luglio 2002, recante: "Istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore";

Richiamate le Intese Interregionali, in attuazione dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la:

- Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Fortore;
- Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Ofanto;
- Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Sele;

approvate, per proprio ambito territoriale di competenza:

- dalla Regione Puglia, con le delibere di Giunta Regionale nn. 109 e 110 del 18 dicembre 1991;
- dalla Regione Basilicata, con delibera del Consiglio Regionale n. 307 del 3 luglio 1991;
- dalla Regione Molise, con delibera del Consiglio Regionale n. 173 del 10 settembre 1992;
- dalla Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 2 febbraio 1993;

Preso atto:

che l'art. 63, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che le Autorità di Bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, siano soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni siano esercitate dalle Autorità di Bacino distrettuale;

che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 63, istituisce le Autorità di Bacino di distretto in corrispondenza degli otto distretti idrografici individuati all'art. 64;

che l'Autorità di Bacino del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, così come indicata all'art. 64, let. f), comprende tra l'altro i seguenti bacini: Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, Interregionale Fortore, Interregionale Ofanto, Interregionale Sele, Regionale Destra Sele, Regionale Nord occidentale della Campania, Regionale Sarno, Regionale Sinistra Sele e Regionali Calaggio e Cervaro;

che, inoltre, all'art. 63, co. 2, è previsto che il trasferimento delle funzioni e la fase di transizione siano definite da apposito atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

Considerato che le Autorità di Bacino sopra richiamate, previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, svolgono attualmente, per il territorio della Regione Campania, funzioni connesse alla pianificazione ed alla programmazione degli interventi di Difesa del Suolo che incidono sulla incolumità pubblica e privata delle persone e dei beni;

Rilevato che tali attività non possono essere interrotte fino alla effettiva operatività delle Autorità di Bacino di distretto senza creare incertezze sulla competenza ad emanare gli atti a svolgere le funzioni di gestione, vigilanza e controllo in materia di difesa del suolo e quindi senza una riduzione della tutela degli interessi pubblici fondamentali quali il diritto alla salute, all'incolumità pubblica e privata delle persone e dei beni ad essa sottesi;

Preso atto che la Regione Campania ha presentato ricorso di legittimità costituzionale avverso l'indicato D. Lgs. n. 152/2006, relativamente a varie disposizioni, tra cui gli articoli 63 e 64;

Vista, inoltre, la nota n. Gab/2006/3385/801 del 26 aprile 2006 a firma dell'On.le Altero Mattioli, Ministro pro tempore dell'Ambiente e Tutela del Territorio, nonché Presidente dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino Nazionali, inviata ai Segretari Generali di tutte le Autorità di Bacino Nazionali, con la quale ha inteso chiarire che, come rubricato all'art. 170 "Norme Transitorie", il quale al co. 11, del citato D.Lgs. 152/2006, dispone che: "Fino alla emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci gli atti emanati in attuazione delle leggi abrogate [...]", è indispensabile assicurare la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino di cui alla Legge 183/89;

Ritenuto, pertanto, imprescindibile garantire, nelle more del completamento delle procedure per l'emanazione del D.P.C.M. richiamato all'art. 63 co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la continuità amministrativa delle funzioni amministrative esercitate dalle Autorità di bacino Interregionali e Regionali, di cui alla Legge 183/89, e quindi con riferimento particolare a queste ultime adottare le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si interdono integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:

1) di prendere atto della necessità di garantire, nelle more del completamento delle procedure per l'emanazione del D.P.C.M. di definizione della disciplina di trasferimento delle funzioni e regolamentazione del periodo transitorio di cui all'art. 63, co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia Ambientale", ovvero sino alla data antecedente di accoglimento della richiesta di sospensione da parte della Corte Costituzionale, la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di bacino Regionali ed Interregionali, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative alle Intese ed alle Leggi Regionali istitutive, indicate in premessa.

2) di stabilire, pertanto, che:

- con riferimento alle Autorità di bacino Interregionali si proceda all'adozione degli impegni necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1), in accordo con le altre Regioni istitutive, dandone mandato anche di sottoscrizione all'Assessore alla Difesa del Suolo;

- con riferimento alle Autorità di bacino regionali di provvedere la continuità amministrativa delle funzioni fino al termine di cui al punto 1).

3) di inviare la presente delibera all'Assessore alla Difesa del Suolo ed al Settore Geotecnica. Geotermia e Difesa del Suolo, per i successivi atti di competenza.

4) di inviare al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Di Lello

Il Presidente
Valiante